

787.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 4 – Controlli sull'attività degli operatori dell'occulto) .....	10
Missioni vevoli nella seduta del 10 ottobre 2000 .....	3	(Sezione 5 – Attività di controllo sulle ricerche biotecnologiche) .....	10
Progetti di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3	(Sezione 6 – Situazione logistica del 26° gruppo squadroni AVES) .....	11
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 7 – Destinazione a centro di accoglienza di una caserma a Sesto Fiorentino) .....	12
Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni) .....	4	(Sezione 8 – Rapporti all'interno delle Forze armate) .....	13
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4, 5, 6	(Sezione 9 – Gestione obiettori di coscienza) .....	13
Consigli regionali (Trasmissioni di documenti) .....	6	<b>Mozione Boato ed altri n. 1-00478 sulla proposta di sospensione del Partito radicale transnazionale dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) .....</b>	<b>15</b>
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	6	(Sezione 1 – Mozione) .....	15
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	<b>Proposta di inchiesta parlamentare doc. XXII, n. 66 .....</b>	<b>17</b>
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	7	(Sezione 1 – Articolo 1) .....	17
(Sezione 1 – Decesso di un paziente all'ospedale S. Antonio Abate di Gallarate) .....	7		
(Sezione 2 – Abolizione divieto di cucinare e vendere al minuto carni cotte nelle macellerie) .....	8		
(Sezione 3 – Distribuzione dei farmaci per diabetici nei comuni della ASL Salerno n. 3) .....	9		

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

	PAG.		PAG.
<b>Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2000 (doc. VIII, n. 9) .....</b>	18	<b>Disegno di legge S. 4469 (approvato dal Senato) n. 7021 .....</b>	22
(Sezione 1 — Ordini del giorno) .....	18	(Sezione 1 — Articolo unico ed emendamenti) .....	22
<b>Proposta di legge S. 4531-B (approvata dalla II Commissione del Senato, modificata dalla II Commissione della Camera e nuovamente modificata dalla II Commissione Senato) n. 6885-B .....</b>	21	(Sezione 2 — Ordini del giorno) .....	23
(Sezione 1 — Articolo 1) .....	21	<b>Proposta di legge S. 51 (approvata dal Senato) n. 4924 .....</b>	25
		(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	25
		(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamenti) ..	26
		(Sezione 3 — Ordine del giorno) .....	27

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 10 ottobre 2000.**

Angelini, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fantozzi, Fassino, Fei, Gambale, Labate, Ladu, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Neri, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Savarese, Schietroma, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Angelini, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro, Gambale, Labate, Ladu, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Montecchi, Morgando, Muzio, Neri, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Savarese, Schietroma, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoidicata Commissione permanente:

*I Commissioni (Affari costituzionali):*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE S. 4368-B.- BOATO e CORLEONE; CAVERI; ZELLER ed altri; SORO; BONO ed altri; ZELLER ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; DI BISCEGLIE ed altri; RUFFINO ed altri; SCHMID; CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SCHMID e OLIVIERI; SODA; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ed altri; GARRA ed altri; ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ed altri: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano » (*approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera, modificata, in prima deliberazione, dal Senato, nuovamente approvata, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera e approvata dal Senato, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti*) (168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892-D);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE S. 4518 - TREMAGLIA; PISANU ed altri; PEZZONI ed altri: « Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero » (*approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera, modificata, in prima deliberazione, dal Senato, nuovamente approvata, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera e approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti*) (4979-5187-5733-D);

### **Trasmissione del Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera il data 5 ottobre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione — relativa al primo semestre 2000 — predisposta dal Ministero di grazia e giustizia — sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

### **Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di otto risoluzioni approvate nella sessione dal 4 all'8 settembre 2000. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

« sulla relazione della Commissione: Attuazione del programma MEDA — Relazione annuale 1998 » (*doc. XII, n. 505*) — alla VIII e X Commissione;

« sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 » (*doc. XII, n. 506*) — alla XIII Commissione;

« sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio » (*doc. XII, n. 507*) — alla XIII Commissione;

« sull'osservatorio europeo dei mutamenti industriali » (*doc. XII, n. 508*) — alla X Commissione;

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale » (*doc. XII, n. 509*) — alla VII e alla IX Commissione;

sulle fusioni nel settore delle telecomunicazioni » (*doc. XII, n. 510*) — alla IX Commissione;

« sulla situazione delle isole Figi » (*doc. XII, n. 511*) — alla III Commissione;

« sulla relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione, i risultati e la valutazione complessiva dell'anno europeo dell'istruzione e della formazione su tutto l'arco della vita attiva (1996) presentata conformemente all'articolo 8 della decisione 2493/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio » (*doc. XII, n. 512*) — alla VII e alla XI Commissione.

### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 4 ottobre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione BORGHEZIO n. 3-04989, nella seduta dell'Assemblea del 1° febbraio 2000, concernente il risarcimento ai lavoratori coatti in Germania durante l'ultimo conflitto mondiale.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione III (Affari esteri e comunitari) competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro per la solidarietà sociale.**

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera del 4 ottobre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Commissione PROCACCI ed altri n. 7/00827, modificata e approvata dalla XII Commissione (Affari sociali) il 24 novembre 1999, concernente la tutela dei minori impegnati nei processi produttivi.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.**

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 6 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, e secondo quanto previsto dalla mozione n. 1-00439, approvata dall'Assemblea il 5 luglio 2000, i seguenti atti comunitari:

Progetto di decisione del Consiglio concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (doc. 8414/2/00 rev 2 crimorg 70);

iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati create dalla convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla convenzione di

applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen) (doc. 7381/2/00 rev 2 jai 30);

proposta della presidenza francese riguardante il supporto dell'Europol alle squadre investigative comuni (doc. 9639/1/00 europol 18 rev 1);

conclusioni relative alla riunione dei direttori generali e direttori di polizia (Parigi, 14 e 15 settembre 2000) (doc. 11500/00 cats 57);

progetto di convenzione relativa al miglioramento dell'assistenza giudiziaria in materia penale (doc. 11702/00 cats 58 copen 63 jai 97).

Tali atti sono deferiti, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol.

#### **Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera del 6 ottobre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea ASCIERTO ed altri n. 9/5267/31 e ALBANESE ed altri n. 9/5267/127, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1998, concernenti il servizio ausiliario di leva nelle forze di polizia.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.**

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 6 ottobre 2000, ha trasmesso il programma di riordino nor-

mativo e di semplificazione delle procedure, previsto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 settembre 2000.

Tale documento è stato trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

#### **Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 6 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo relativa al secondo semestre 1999, di cui agli articoli 26 e 27 della stessa legge, così modificati dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (doc. XXXV-ter, n. 9).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissioni da consigli regionali.**

Il consiglio regionale della Calabria, con lettera in data 27 settembre 2000, ha trasmesso il testo di un voto, approvato nella 7<sup>a</sup> seduta del 18 settembre 2000, che impegna il consiglio stesso a svolgere una sessione straordinaria dei propri lavori assembleari per pervenire ad un adeguamento del quadro legislativo regionale per un sistema stabile di programmazione, di intervento operativo e di coordinamento delle politiche di difesa del suolo (rischio geomorfologico, idrogeologico, sismico).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il consiglio regionale della Toscana con lettera in data 29 settembre 2000, ha trasmesso il testo di un voto, approvato nella

seduta del 27 settembre 2000, riguardante il progetto di legge di riforma costituzionale sull'ordinamento federale della Repubblica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente del consiglio regionale della Liguria con lettera in data 3 ottobre 2000, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 14 settembre 2000, riguardante gli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia nell'università di Genova.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 novembre 2000.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 - Decesso di un paziente all'ospedale S. Antonio Abate di Gallarate)*

**A) Interrogazione**

PAOLO RUBINO e MARCO FUMAGALLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la sera del 31 dicembre 1997, a seguito dello scoppio di un petardo, il signor Mappa Tommaso di anni 44, residente a Palagianello (Taranto), venne trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Castellana (Taranto) dal quale, constatata la gravità dell'infortunio, venne trasferito al nosocomio d'Acquaviva delle Fonti (Bari);

in quest'ospedale dove venne diagnosticata una ferita da scoppio con amputazione delle dita della mano sinistra, il paziente venne ricoverato per circa venti giorni e sottoposto al necessario intervento chirurgico;

successivamente e su consiglio dei sanitari del centro barese, il Mappa ritenne recarsi presso l'ospedale civile di Legnano (Milano) nel quale venne sottoposto a visita specialistica da parte del primario, dottor Mauro Petrolati, che ne consigliò il ricovero;

durante la degenza, intervennero complicanze che richiedevano la collocazione del paziente in sala rianimazione nella quale, pare, non ci fossero posti disponibili;

per queste ragioni, con la diagnosi di « shock settico per amputazione mano sinistra. Trasferito in reparto rianimazione »,

del primario della struttura sanitaria di Legnano, venne disposto il trasferimento presso l'ospedale « San Antonio Abate » di Gallarate (Varese) dove il paziente giunse quasi in fin di vita e vi rimase degente nel reparto « rianimazione » dal 17 febbraio al 14 aprile, data in cui è purtroppo deceduto;

nel certificato rilasciato in data 2 aprile 1998 dal primario dell'ospedale « San Antonio Abate » di Gallarate, dottor Claudio Laudi, tra l'altro si legge: « ...il paziente è giunto nel nostro reparto con un quadro conclamato di *shock* settico ed insufficienza multiorgano per cui è stato sottoposto anche a ventilazione meccanica ed a monitoraggio emodinamico invasivo. Nonostante l'aggressiva terapia effettuata, il decorso è stato complicato da insufficienza respiratoria (Ards), presente tuttora, oltre che da insufficienza renale acuta che è attualmente in trattamento con emodiafiltrazione veno-venosa continua. Il paziente è in condizioni critiche e deve essere considerato in prognosi riservata »;

allo stato, non è dato conoscere le cause che hanno determinato la prematura morte anche se, pare, il fatto sia ascrivibile ad un virus che il Mappa avrebbe contratto durante la degenza ospedaliera;

in un paese civilmente ed industrialmente avanzato, appare assurdo morire per infezione;

gli interroganti hanno apprezzato ed apprezzano le misure di controllo attuate nelle strutture sanitarie dal Ministro, che stanno consentendo di porre fine alla « Malasanità » preesistente —:

se non ritenga di assumere provvedimenti atti ad intensificare i controlli negli ospedali e case di cura e disporre l'effet-

tuazione di una indagine conoscitiva presso gli ospedali di Acquaviva delle Fonti (Bari), Legnano (Milano) e Gallarate (Varese), tesa ad accertare le cause che hanno provocato la prematura morte di un cittadino di 44 anni che lascia 3 figli e per evitare che analoghi incidenti abbiano a verificarsi in futuro. (3-02289)

(30 aprile 1998).

*(Sezione 2 - Abolizione divieto di cucinare e vendere al minuto carni cotte nelle macellerie)*

## B) Interrogazione

PAOLO RUBINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il patrimonio e le tradizioni storiche, culturali e folcloristiche delle comunità locali regionali, come dimostra il crescente interesse di tutti gli apparati pubblici in direzione della loro difesa e valorizzazione, sono oggi al centro del dibattito e dell'iniziativa comunitaria, nazionale e regionale;

a livello statale e regionale, molteplici sono stati i processi di riforma amministrativa avviati che, da una parte, regolamentassero e disciplinassero alcune attività tradizionali, in modo che gli operatori economici si riappropriassero di una mentalità reinterpretativa delle tradizioni locali secondo una chiave economica che potesse significare più corretto sviluppo e giusta promozione dei territori, e, dall'altra, dettassero modalità e prassi più corrette per armonizzare le suddette tradizioni con le necessarie innovazioni imposte dalle nuove disposizioni in tema di pubblica sicurezza e incolumità;

tale orientamento è stato ribadito, negli ultimi anni, ai diversi livelli amministrativi, statali e regionali mediante decretazione e predisposizione di norme in materia d'esercizio d'alcune attività tradizionali che, per alcune fattispecie, hanno permesso di disciplinare l'attività;

in controtendenza con quanto sopra, in molte realtà regionali, come in Puglia, si registra il mancato riconoscimento di tipicità dell'attività dei cosiddetti « fornelli » e la conseguente mancata regolamentazione connessa al rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione diretta presso gli esercizi di macelleria dei prodotti tradizionali, legata storicamente a tale tipica attività gastronomica, rischiando di impoverire alcune importanti sagre, far morire alcuni eventi folcloristici e piegare l'economia locale;

in molti comprensori pugliesi i tradizionali fornelli di macelleria costituiscono non solo un occasionale evento folcloristico, ma vere e proprie attività economiche che alleviano la precaria situazione occupazionale, incrementando l'economia locale e producendo ricchezza per le comunità;

al Governo ed al Parlamento va riconosciuto l'impegno profuso nel settore della sanità e, in modo particolare, nella difesa della salute dei cittadini e nella salvaguardia delle tipicità alimentari costituenti, oltre ad una produzione di fatti economici, anche una valorizzazione di tradizioni, costumi e rappresentazioni culturali atti ad impedire l'omologazione e, quindi, l'impo-  
verimento di tradizioni alimentari;

tuttavia, non va sottaciuta una certa visione nella salvaguardia igienico-sanitaria nel settore alimentare dove, ad una giusta attenzione verso la salubrità del cibo, si sostituisce una concezione burocratica e formalistica che cancella usi e costumi di una tradizione alimentare nella nostra popolazione, non creando giusti ed adeguati filtri di controllo per dare certezza ai consumatori e per impedire il manifestarsi di fenomeni come quello della « mucca pazza »;

l'aspetto sanitario, peraltro, non va salvaguardato con il formalistico divieto di vendita nei fornelli, dove vengono commercializzate carni preventivamente controllate in fase di macellazione, ma attraverso il potenziamento dei sistemi di controllo preventivo delle carni e mediante l'attuazione di idonei strumenti, come è

recentemente avvenuto per il settore lattiero-caseario con l'approvazione della legge « norme per l'uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione di latte in polvere per uso zootecnico »;

in tale contesto, appare particolarmente indilazionabile ed urgente riconoscere come attività tipica l'esercizio di un fornello e, pertanto, assoggettabile ad una specifica disciplina da attuarsi attraverso idonei strumenti legislativi;

a parere dell'interrogante, per le ragioni suesposte, non esistono motivi sostanziali e sanitari ostativi e non ci sono i presupposti oggettivi e legislativi perché sussista il divieto di vendita di carni cotte nei fornelli e nelle macellerie che, pertanto, assume mero carattere d'assurdità e pretestuosità con il solo scopo di penalizzare e stroncare il piccolo commercio —:

se non ritenga, in coerenza con gli obiettivi che Governo e Parlamento perseguono in materia occupazionale, prevedere la deroga alla disciplina generale, che oggi regola l'insediamento e l'attività dei pubblici esercizi e, nelle more, disporre per l'attivazione d'idoneo strumento legislativo che temporaneamente, e per la durata di un anno, autorizzi gli esercenti alla somministrazione di carni cotte al fornello, pane e vino locali all'interno delle proprie macellerie e nel rispetto della normativa sanitaria vigente.

(3-05625)

(10 maggio 2000).

**(Sezione 3 — Distribuzione dei farmaci per diabetici nei comuni della ASL Salerno n. 3)**

**C) Interrogazione**

TARADASH. — *Al Ministro della sanità.*  
— Per sapere — premesso che:

i cittadini residenti nei comuni appartenenti ai distretti sanitari della Asl Sa 3, dall'inizio dell'anno sono costretti a ri-

volgersi alle locali strutture pubbliche per rifornirsi dei presidi salvavita necessari ai diabetici per la determinazione del livello di zucchero nel sangue e nelle urine e in generale di tutti gli strumenti indispensabili per il trattamento quotidiano della malattia;

gli assistiti inoltre devono spesso raggiungere tali strutture con mezzi propri poiché la maggior parte di esse non è servita da mezzi di trasporto pubblico e comunque la distribuzione dei presidi per i diabetici viene svolta solo in determinati giorni ed in determinate ore;

nei distretti della Asl Sa 1 e della Asl Sa 2, la distribuzione dei presidi salvavita per i diabetici viene svolta presso le farmacie di ciascun comune;

recentemente, i pazienti appartenenti ai distretti compresi nella Asl Sa 3 hanno diffidato l'azienda nella persona del suo direttore generale a volere ripristinare il sistema di distribuzione dei presidi per i diabetici presso le farmacie di ciascun comune ed hanno sottolineato le gravi difficoltà incontrate soprattutto in considerazione dell'obbligatoria cadenza quotidiana del trattamento della malattia, la cui mancanza o irregolarità mette a rischio la vita stessa del malato;

la mancanza di garanzie nella distribuzione di farmaci di tale importanza e con tali caratteristiche di somministrazione rappresenta una lesione al diritto fondamentale della salute dell'individuo e finisce spesso per penalizzare i soggetti più deboli, come i disabili e gli anziani, costretti spesso a dover confidare sulla generosità di amici e conoscenti non potendo contare sull'assistenza dello Stato —:

se non ritenga necessario adottare immediati provvedimenti perché la distribuzione dei presidi per diabetici e degli strumenti necessari per il controllo e la somministrazione dei farmaci per questa patologia, nei comuni appartenenti alla Asl Sa 3, sia effettuata anche dalle farmacie al

fine di rimediare ad una situazione di rischio per i malati e che reca loro gravissimi disagi. (3-05301)

(14 marzo 2000).

**(Sezione 4 – Controlli sull'attività degli operatori dell'occulto)**

#### **D) Interrogazione**

COLA. — *Ai Ministri della sanità e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sempre più spesso sedicenti maghi, operatori dell'occulto, veggenti, affrontano nella loro pubblicità cartacea, televisiva e radiofonica, il delicatissimo tema della salute, pur privi di qualsiasi titolo, promettendo guarigioni, facendo diagnosi, prognosi e consigliando addirittura terapie;

questi soggetti parlano con estrema leggerezza dei mali più gravi, quali il cancro o l'Aids, pubblicizzando i positivi risultati da loro ottenuti;

le persone ammalate gravemente o i loro familiari sono vulnerabili e, nella loro disperazione, disposte a qualsiasi cosa, anche a sborsare notevoli somme di denaro, pur di coltivare una purtroppo spesso inesistente speranza di guarire. Proprio su questa disperazione speculano e guadagnano i sedicenti maghi, illudendo e truffando quanti soffrono;

a volte si arriva al tragico paradosso che alcuni si rivolgono a questi operatori dell'occulto, ignorando magari i consigli del medico;

specifiche disposizioni di legge vietano la professione di medico a chi non abbia titolo per farlo —:

se non sia indifferibile ed urgente assumere le più idonee iniziative perché l'attività in narrativa, peraltro esercitata illecitamente perché configura ineludibili ipotesi di reato, sia ostacolata con un'attenta e vigile azione da parte degli organi preposti per porre fine ad una vergognosa

speculazione in un settore, quale quello della salute, in cui c'è bisogno di professionalità e di specifica competenza.

(3-05585)

(4 maggio 2000).

**(Sezione 5 – Attività di controllo sulle ricerche biotecnologiche)**

#### **E) Interpellanza**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

la società di biotecnologie Myriad Genetics di Salt Lake City ha firmato in Sardegna un accordo con la Biotecne di Cagliari per la prospezione genetica di alcune comunità dell'isola al fine di scoprire i tratti ereditari che predispongono all'asma. In virtù di quest'accordo la Myriad si arroga i diritti di esclusiva di eventuali proteine e geni che venissero scoperti nella campagna, su cui evidentemente farà richiesta di brevetto al Patent and Trademark Office statunitense, com'è già accaduto per i BRCA1 e BRCA2, la cui mutazione predispone al tumore del seno e dell'ovaio, e più recentemente per il gene del diabete insulino-dipendente. I termini dell'accordo fra la Myriad e la Biotecne prevedono che la società cagliaritano provveda alla raccolta dei campioni di sangue e che tali campioni vengano trasferiti a Salt Lake City per il sequenziamento;

in sede europea la Convenzione di Oviedo stabilisce l'intangibilità del corpo umano e delle sue singole parti che non possono essere oggetto di alcuna transazione commerciale, e tanto meno di diritti di esclusiva. La Direttiva europea sulle biotecnologie non consente di brevettare né geni né proteine, ma solo processi industriali che su questi si basino;

gli *screening* genetici di popolazioni isolate sono la nuova frontiera della genomica e in Europa diversi paesi hanno già promulgato linee guida per regolare la

raccolta dei campioni biologici e il loro trattamento, e per garantire la *privacy* genetica dei donatori. Lo Swedish medical research council svedese ha emesso delle *guidelines* nel 1999, seguito non molti mesi dopo dal Medical research council britannico, ma norme simili sono state promulgate anche in Danimarca;

*screening* genetici di popolazioni sono attualmente in corso in Svezia nella contea di Vestarboten, in Gran Bretagna e in Islanda. Nei primi due casi i database genetici sono gestiti da enti pubblici e il libero accesso a queste informazioni è stato garantito ai ricercatori di questi due paesi. Un caso a sé è invece rappresentato dall'Islanda, dove una legge del Parlamento ha concesso i diritti di esclusiva per 12 anni a una società, la deCode fondata da Kari Stefansson, sollevando non poche polemiche. La sede legale della deCode è infatti nel Delaware: una scelta dovuta a motivi fiscali, ma anche al fatto che questo Stato ha una legislazione permissiva in fatto di brevetti. L'Associazione dei medici islandesi ha censurato questa iniziativa, invitando i suoi iscritti a non consegnare le cartelle cliniche dei propri pazienti, e ha portato il caso all'attenzione della World medical association che ha stilato un duro documento di censura. A sua volta un'associazione islandese per i diritti civili, la Mannvernd, ha istruito due cause legali. Il Consiglio d'Europa, di cui l'Islanda è membro, ha chiesto un parere allo Steering committee on bioethics che ha sollevato non poche perplessità sulla legge varata dal governo di Reidar Magnússon, perché non rispetterebbe i principi sanciti da diverse Convenzioni internazionali. A tutt'oggi sarebbero più di 20.000 i cittadini islandesi che avrebbero chiesto di cancellare i propri dati dal registro nazionale;

è legittimo sospettare che l'atto di consenso informato che i donatori sardi, coinvolti nella campagna della Biotechne, dovrebbero firmare sarà *sui generis*, nel senso che non farà esplicita menzione del fatto che una società di biotecnologie statunitense si arroga il diritto di chiedere brevetti su eventuali geni e proteine che

venissero scoperti grazie al loro Dna e che tale pratica non è consentita nei paesi che fanno parte della Comunità europea;

altre iniziative di prospezione genetica, stavolta promosse da singoli medici e clinici dell'isola, vengono segnalate nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari con modalità non difformi da quelle illustrate;

recentemente è stato costituito il Parco genetico dell'Ogliastra di cui fanno parte due comuni — Talana e Perdasefogu — il Consorzio 21, una *merchant bank* regionale, il Mario Negri-Sud e una clinica locale. Il Parco è stato realizzato grazie a finanziamenti pubblici e la campagna di raccolta dei campioni di sangue è in fase molto avanzata —:

quale organo eserciti il controllo sull'utilizzo dei campioni biologici raccolti negli *screening* genetici;

quale comitato etico in Italia abbia valutato la rispondenza di questi protocolli di ricerca con le normative europee e con la norma generale;

se abbia già espresso parere favorevole e in base a quali valutazioni;

se non ravveda la necessità di promuovere in tempi rapidi la promulgazione di linee guida sull'esempio di quanto già fatto in Svezia e in Gran Bretagna.

(2-02332) « Paissan, Procacci, Galletti ».

(24 marzo 2000).

### **(Sezione 6 — Situazione logistica del 26° gruppo squadroni AVES)**

#### **F) Interrogazione**

ASCIERTO. — Al Ministro della difesa.  
— Per sapere — premesso che:

è recente la comunicazione al personale del 26° Gr Sqd. Av. Es. « Giove » di Pisa dell'intenzione dello Stato maggiore dell'esercito di spostare il settore delle attività logistiche del reparto nella caserma dell'ex distretto militare sita nel centro

storico di Pisa abbandonata da circa tre anni in seguito al « riordino delle forze armate » mentre la zona tecnico-operativa (considerato la tipologia del reparto) resta vincolata all'interno dell'aeroporto militare sede della 46° brigata aerea dell'aeronautica militare;

i costi preventivati per le opere di restauro e messa a norma della struttura sarebbero nell'ordine di miliardi ed un reparto di volo operativo diviso in due sedi distanti tra loro è, oggettivamente, poco gestibile e probabilmente in contrasto con le normative che regolano la sicurezza volo;

è volontà dell'aeronautica militare rientrare in possesso della struttura (per giustificati motivi operativi), attualmente in gestione all'esercito;

la situazione che si verrà a creare sarà comunque precaria —:

se intenda chiarire in maniera definitiva il futuro del 26° Gr. Sqd Av.Es. « Giove »;

se intenda verificare se, a seguito della chiusura del 27° Gr. Sqd. Av.Es. « Mercurio » di Firenze, facilitata dalla consapevolezza di continuare ad avere un reparto di volo dell'esercito in Toscana sia dal punto di vista tecnico-operativo (brigata Folgore) che di protezione civile (territorio Apuano e Valdarno soggetto ai noti eventi), possano essere riconsiderate le seguenti soluzioni:

1) ricostituzione di un unico reparto su Firenze « a costo zero » (ministero dei trasporti, storia nota);

2) costruzione di una nuova base Av.Es. in un'area diversa dall'attuale sempre sull'aeroporto di Pisa;

3) costituzione di un'unica base in località « Lari » (pressi di Pontedera) come prospettato dallo Stato maggiore dell'esercito dopo lunghi e costosi sopralluoghi improvvisamente abbandonati;

se sia possibile conoscere i costi sostenuti dallo Stato maggiore dell'esercito

per effettuare gli studi che hanno visto coinvolti vari territori della regione Toscana per costituire un raggruppamento Av.Es. che « improvvisamente » è nato a Rimini. (3-04384)

(6 ottobre 1999).

**(Sezione 7 — Destinazione a centro di accoglienza di una caserma a Sesto Fiorentino)**

### G) Interrogazione

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.*  
— Per sapere — premesso che:

il 20 gennaio 2000 è stato fatto un sopralluogo con esponenti della prefettura Fiorentina ed ufficiali del Crmc presso la caserma « Quaglieri » sita in via Madonna del Piano in Sesto Fiorentino;

il sopralluogo intendeva verificare la possibilità di utilizzare la struttura come centro d'accoglienza per immigrati;

a Sesto Fiorentino, per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità, Firenze-Bologna, è previsto l'abbattimento di tre edifici occupati da famiglie di militari;

a tutt'oggi, anche dopo specifiche interrogazioni presentate in consiglio comunale, ancora non si conosce la destinazione di dette famiglie;

il consiglio comunale non è mai stato chiamato ad esprimersi in merito alla costituzione del centro d'accoglienza —:

se sia stata esaminata la possibilità di destinare l'immobile alle famiglie dei militari che stanno vivendo, comprensibilmente, un momento di particolare apprensione circa il proprio destino.

(3-05087)

(10 febbraio 2000).

**(Sezione 8 - Rapporti all'interno delle forze armate)****H) Interrogazione**

GASPARRI. — *Al Ministro della difesa.*  
— Per sapere — premesso che:

mercoledì 19 luglio l'interrogante ha ricevuto alle ore 20 una telefonata sul suo cellulare da parte del tenente colonnello Calderaro, dello Stato Maggiore della Difesa, il quale affermava che le dichiarazioni di alcuni esponenti del Cocer dell'esercito fortemente polemiche e denigratorie nei confronti dell'Arma dei carabinieri rispecchiavano fedelmente il pensiero dello Stato Maggiore dell'Esercito;

il Calderaro telefonava esprimendo il pensiero del Capo di Stato Maggiore dell'esercito Cervone, decisamente critico nei confronti del decreto delegato riguardante l'organizzazione dell'Arma dei carabinieri;

alle osservazioni dell'interrogante circa la possibilità da parte di Cervone di rivolgersi al Ministro della difesa o di chiedere un'audizione alla commissione difesa, Calderaro non dava risposte chiare;

il sottoscritto, nel corso della conversazione, ha denunciato tale comportamento affermando che lo Stato Maggiore dell'esercito se ha rilievi critici da fare ha mille modi per esprimere con trasparenza il suo pensiero, evitando pressioni di carattere lobbistico e poco trasparenti nei confronti di singoli parlamentari —:

se risponda al vero che il colonnello Calderaro abbia agito su *input* del generale Cervone;

se sia logico che esponenti del Cocer vengano istigati da esponenti dello Stato Maggiore a diffondere dichiarazioni denigratorie nei confronti dei carabinieri;

se questa ulteriore guerra all'interno delle forze armate non denoti una scarsa capacità di indirizzo e di orientamento da parte delle autorità politiche di governo;

se risponda al vero, come ha riferito Calderaro, che il presidente della sezione esercito del Cocer, colonnello Pace, sia isolato e che quindi lo Stato Maggiore lavori per realizzare divisioni all'interno dell'organismo di rappresentanza delegittimandone la funzione e violando le leggi che regolano la vita del Cocer.

(3-06098)

(21 luglio 2000).

**(Sezione 9 - Gestione obiettori di coscienza)****I) Interrogazione**

COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *La Nazione* del 10 maggio 2000, in un articolo di Sandro Benucci, è stata pubblicata la notizia secondo cui anche gli obiettori di coscienza riceverebbero la cartolina per il servizio di leva;

gli obiettori di coscienza, che si vedono consegnare la citata cartolina, sono costretti a perdere ore, se non addirittura giornate di lavoro, per recarsi al distretto militare per far rettificare la propria posizione;

talvolta, a casa dei presunti « renitenti » si presenterebbero i Carabinieri, con conseguente perdita di tempo per gli interessati che devono chiarire la « anomala » situazione;

in un'intervista, contenuta nel medesimo articolo il generale Aldo Bozzo, responsabile della leva e del reclutamento per la Toscana e l'Emilia Romagna, spiega che esiste un ufficio nazionale per il servizio civile, ma che questo non ha organismi territoriali, e così tutto ricadrebbe sui distretti;

« può capitare — ha dichiarato il generale — che il distretto non riesca a recapitare le comunicazioni e si rivolge ai

carabinieri che le portano personalmente. E se il disagio arriva fino ai Car, ..., è automatica l'informativa alla procura. E di nuovo ai carabinieri » —:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

quale sia la situazione su tutto il territorio nazionale;

se non sarebbe stato opportuno e se non sia tuttora necessario, in attesa che l'ufficio nazionale per il servizio civile sia pienamente operativo, fare ricorso per gli

obiettori di coscienza al sistema adottato precedentemente all'entrata in funzione dell'ufficio nazionale per il servizio civile, cioè la gestione del servizio civile da parte della Direzione levadife al ministero della Difesa;

quali indifferibili ed urgenti provvedimenti si intendano prendere per sanare situazioni di disagio e conseguenti perdite di tempo sia degli obiettori sia dell'amministrazione pubblica. (3-05631)

(11 maggio 2000).

**MOZIONE BOATO ED ALTRI N. 1-00478 SULLA PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEL PARTITO RADICALE TRANSNAZIONALE DAL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE DELLE NAZIONI UNITE (ECOSOC)**

**(Sezione 1 – Mozione)**

La Camera dei deputati,

premesso che:

nello scorso mese di maggio la Federazione russa ha richiesto l'espulsione del Partito Radicale Transnazionale dal Consiglio economico e sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite, accusandolo di sostegno al terrorismo, al narcotraffico e alla pedofilia;

il 23 giugno il Comitato per le organizzazioni non governative delle Nazioni Unite, con forti riserve espresse da diversi suoi membri, aveva proposto, su richiesta della Federazione russa, la sospensione per tre anni dello status consultivo del Partito Radicale Transnazionale;

il Governo italiano, nella persona del Sottosegretario agli Affari Esteri Rino Serri nella risposta data al Senato all'interrogazione (3-03797) del senatore Milio il 21 luglio scorso aveva sostenuto l'infondatezza e la mera strumentalità delle accuse avanzate dalla Federazione russa nei confronti del PRT affermando la necessità di ottenere un rinvio della discussione presso l'ECOSOC nella sessione autunnale in funzione « della costruzione di un consenso più ampio ad una ripulsa della proposta di sospensione » ed individuando in particolare nei paesi in via di sviluppo i destinatari di uno specifico lavoro di lobby per evitare la decisione di sospendere il PRT;

nella risposta del 26 luglio 2000 alla Camera dei Deputati all'interrogazione (3-06108) dell'onorevole Taradash, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva affermato di poter assicurare « che è ferma intenzione del Governo italiano avvalersi del tempo in questo modo guadagnato per svolgere un'opera di informazione nei confronti dei componenti dell'organizzazione allo scopo di acquisire i consensi necessari affinché ad ottobre la decisione non sia di compromesso, ma di riconoscimento delle buone ragioni di cui lei si è fatto portatore »;

tale opera di informazione e di sensibilizzazione non sembra al momento essere stata in grado di garantire la costituzione e il consolidamento all'interno dell'Assemblea dell'ECOSOC, di un fronte maggioritario di paesi schierati a favore della non sospensione dello status consultivo del Partito Radicale Transnazionale e dunque del rispetto del principio della libertà di espressione per tutte le Ong alle Nazioni Unite;

nella riunione del 27 settembre il Comitato sulle Organizzazioni non governative delle Nazioni Unite ha infatti accolto la proposta della Federazione russa e ha raccomandato al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) la sospensione per tre anni dello status consultivo del Partito Radicale Transnazionale;

contro questa decisione si sono schierati il Cile, la Francia, la Germania, la

Romania e gli Stati Uniti, pronunciandosi a favore della tutela delle libertà di manifestazione del pensiero alle Nazioni Unite, nonché a favore della tutela dei principi liberali dello stato di diritto, del giusto processo e del diritto di difesa;

tali principi vengono sistematicamente calpestati nel corso delle procedure di messa sotto accusa delle Ong da parte degli organi competenti delle Nazioni Unite;

la decisione finale spetta ora all'ECOSOC un organo dell'ONU composto da 54 Stati che il 18 ottobre sarà chiamato a confermare o a respingere la raccomandazione del Comitato sulle Organizzazioni non governative;

la conferma da parte dell'ECOSOC della sospensione dello status consultivo del Partito Radicale Transnazionale costituirebbe un grave e pericolosissimo precedente che metterebbe a rischio il diritto e la libertà di tutte le Organizzazioni Non Governative di esprimere liberamente il proprio pensiero alle Nazioni Unite;

impegna il Governo

ad attivarsi urgentemente sia in sede bilaterale che in sede di Nazioni Unite, nonché nelle istituzioni dell'Unione europea e in sede di Consiglio d'Europa, affinché sia respinta in sede ECOSOC la raccomandazione di sospendere per tre anni la partecipazione del Partito Radicale Transnazionale dai lavori delle Nazioni Unite e ad assumere il ruolo di leadership di uno schieramento di paesi che sia in grado di ribadire con forza, in linea con la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti umani, la piena libertà di espressione delle Organizzazioni Non Governative alle Nazioni Unite.

(1-00478) « Boato, Mussi, Pisanu, Selva, Soro, Paissan, Follini, Rogna Manassero di Costigliole, Bastianoni, Iacobellis, Brugger, Villetti, Teresio Delfino, Biccocchi, La Malfa, Manca, Di Capua, Mazzocchin ».

(4 ottobre 2000)

*PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE: IACOBELLIS ED ALTRI: PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE RESPONSABILITÀ RELATIVE ALLA TRAGEDIA DEL CERMIS (DOC. XXII, N. 66)*

*(Doc. XXII, n. 66 – sezione 1)*

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

1. Il termine di dieci mesi previsto dall'articolo 6, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati del 19 ottobre 1999, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis deve completare i suoi lavori, è prorogato di tre mesi. Resta fermo il successivo termine di sessanta giorni per la presentazione all'Assemblea della Camera dei deputati della relazione conclusiva.

**PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 (DOC. VIII, n. 9)**

**(Sezione 1 – Ordini del giorno)**

La Camera,

esaminato il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2000;

valutato il dibattito sul progetto di bilancio e sul conto consuntivo per l'anno finanziario 1999;

valutata la necessità di assicurare il massimo della trasparenza nelle procedure di appalto e di affidamento di lavori e di incarichi nonché in ogni attività connessa all'erogazione di risorse legate al bilancio interno;

impegna l'Ufficio di Presidenza

a valutare le forme di pubblicità dell'attività amministrativa della Camera dei deputati nell'ambito della riforma del regolamento di amministrazione e contabilità.

**9/doc.VIII n. 9/1.** (Nuova formulazione) Volonté, Cutrufo, Teresio Delfino, Grillo, Tassone.

La Camera,

visto l'articolo 64, secondo comma, della Costituzione;

visto altresì l'articolo 65, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati;

vista l'attuale impossibilità per il pubblico di assistere ai lavori parlamentari delle Commissioni per l'inadeguatezza delle strutture;

valutata la necessità di assicurare ai cittadini in ogni angolo del Paese la visione dei lavori parlamentari delle Commissioni;

impegna l'Ufficio di Presidenza

a disporre, su proposta degli uffici di presidenza delle Commissioni la pubblicità, anche attraverso *Internet*, delle sedute di maggior rilievo delle Commissioni stesse.

**9/doc.VIII n. 9/2.** (Nuova formulazione) Cutrufo, Grillo, Tassone, Teresio Delfino, Volonté.

La Camera,

esaminati il conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 1999 e il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2000;

esaminate le disposizioni e le interpretazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza relativamente alla applicazione dell'articolo 48-bis, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati;

rilevato che tale disposizione è stata parzialmente rivista per i deputati in missione;

valutata la necessità che la presenza dei parlamentari ai lavori parlamentari non possa essere rilevata attraverso il voto per salvaguardare la libertà, il ruolo e la dignità del parlamentare stesso;

invita l'Ufficio di Presidenza

a rivedere l'interpretazione relativa alla applicazione dell'articolo 48-bis del Rego-

lamento tenendo conto anche della presenza dei parlamentari al di fuori del voto in aula.

**9/doc.VIII n. 9/3.** (Nuova formulazione) Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Grillo, Cutrufo.

La Camera,

esaminato il progetto di bilancio interno per l'anno 2000;

valutata la necessità di assicurare al Parlamento una conoscenza immediata sull'andamento dei flussi di entrata;

valutato altresì che il rafforzamento dell'azione di controllo del Parlamento non può prescindere da puntuali conoscenze sull'andamento del gettito fiscale rispetto alle scadenze tributarie;

impegna l'Ufficio di Presidenza

ad assumere ogni tempestiva opportuna iniziativa al fine di assicurare alla Camera dei deputati collegamenti *on line* sulle entrate fiscali;

a realizzare il collegamento telematico al fine di avere la piena disponibilità dei risultati sulle dichiarazioni dei redditi e le sue elaborazioni garantendo l'anonimità dei dati.

**9/doc.VIII n. 9/4.** (Nuova formulazione) Teresio Delfino, Cutrufo, Volontè, Grillo, Tassone.

La Camera,

premesso che:

da circa tre anni, al singolo deputato è stato assegnato un *personal computer* portatile quale strumento di supporto allo svolgimento dell'attività parlamentare;

sembra, purtroppo, che i suddetti *personal computers* siano frequentemente guasti, costringendo i parlamentari ad un continuo andirivieni dall'assistenza per portare a riparare l'apparecchio, nonché a

sospendere e/o interrompere il lavoro *in itinere*, a causa della mancanza del validissimo supporto;

non tutti i parlamentari possiedono la conoscenza e la formazione giusta per sfruttare al meglio le possibilità offerte dai *personal computers* medesimi;

impegna l'Ufficio di Presidenza

a verificare i numeri dei *personal computers* che hanno avuto necessità di interventi di manutenzione e le ragioni per le quali si sono verificati i guasti;

ad avviare un corso rivolto ai parlamentari, mirato a poter sfruttare al meglio i servizi informatici offerti dalla Camera dei deputati;

ad attivare, entro la prossima legislatura, un meccanismo di comunicazione interna alla Camera dei deputati attraverso l'esclusivo utilizzo della posta elettronica, in modo da eliminare la duplicazione delle convocazioni e da abbattere i relativi costi.

**9/doc.VIII n. 9/5.** Michielon.

La Camera,

premesso che:

per il solo affitto del palazzo cosiddetto « Marini 4 », situato in via della Mercede-piazza San Silvestro, la nostra amministrazione dovrà sborsare nei diciotto anni di durata del contratto alla società Milano 90 S.r.l. oltre 233 miliardi più il 75 per cento della « variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati »;

la società Milano 90 ha comperato l'immobile il giorno dopo la firma del contratto di affitto con la Camera dei deputati ad un prezzo di 64 miliardi, come risulta dal rogito;

calcolato che aggiungendo al costo dell'immobile l'IVA, l'imposta di registro, i costi per la ristrutturazione, la manuten-

zione e l'arredo, la Camera nei diciotto anni avrebbe speso una cifra minore, restando inoltre padrone dell'immobile;

valutato inoltre che tutto ciò potrebbe configurare l'ipotesi di danno erariale per incuria o imperizia,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a valutare se queste considerazioni sono riferibili anche agli altri tre contratti firmati con la società Milano 90 S.r.l.;

a valutare se sia possibile modificare i termini dei contratti e negoziare canoni di affitto più convenienti per la Camera;

a presentare all'Ufficio di Presidenza una memoria dettagliata sugli aspetti finanziari dei quattro contratti d'affitto con la società Milano 90.

**9/doc.VIII n. 9/6.** (Nuova formulazione) Pagliarini, Volontè.

La Camera,

constatato che i quattro contratti di affitto con la società Milano 90 non includono un vero diritto di opzione, in quanto alla stessa società è riconosciuto « il diritto insindacabile di accettare o meno » la proposta di acquisto della Camera dei deputati,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a fare tutto quanto in suo potere, incluse eventuali impugnative dei contratti, per ottenere un vero e proprio diritto ad acquistare gli immobili e per prevedere la possibilità di dedurre dal prezzo di mercato almeno una parte dei canoni di affitto pagati.

**9/doc.VIII n. 9/7.** Guido Giuseppe Rossi, Volontè.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 4531-B — SENATORI ANTONINO CARUSO ED ALTRI: DISPOSIZIONI INERENTI ALL'ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675 (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO, MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE DELLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO) (6885-B)**

**(A.C. 6885 — Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL PROPOSTA DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 1.**

*(Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675).*

1. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto dall'articolo 41, comma 3, della medesima legge n. 675 del 1996.

2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con atto avente data certa e deve contenere una esposizione sintetica delle informazioni necessarie, da cui risultino:

a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito;

b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996.

3. Il documento di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato.

4. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di quanto previsto al comma 1.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4469 — VALUTAZIONE DEI COSTI DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA NELLE GARE DI APPALTO (APPROVATO DAL SENATO) (7021)**

**(A.C. 7021 — Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

*(Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).*

1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.

2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e nella valutazione fino a: sufficiente rispetto al con le seguenti: gli enti*

aggiudicatori sono obbligati a calcolare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva di settore, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Qualora, nell'ambito delle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori individuino offerte anormalmente basse, questi prendono in considerazione il.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono da ritenersi anormalmente basse tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale;

*sopprimere il comma 4.*

**1. 8.** Gazzara.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico *con le seguenti:* le aziende partecipanti alla gara di appalto sono tenute a dichiarare, mediante autocertificazione, che il valore economico riportato nel bando.

**1. 1.** Covre, Michielon, Pagliarini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:*, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale *con le seguenti:* regionali, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con le rispettive regioni.

**1. 2.** Covre, Michielon, Pagliarini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:* comparativamente *con la seguente:* territorialmente.

**1. 3.** Covre, Michielon, Pagliarini.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le aziende che intendono partecipare a gare di appalto in regioni diverse da quella in cui operano devono fare riferimento alle tabelle della regione che indice la gara d'appalto.

**1. 4.** Covre, Michielon, Pagliarini.

*Al comma 5, sostituire le parole:* previsti dalla vigente normativa *con le seguenti:* e della regolarità contributiva mediante autocertificazione, previsti dalla normativa vigente. Tale autocertificazione deve, comunque, essere esibita contestualmente alla documentazione presentata ai fini della partecipazione alla gara di appalto.

**1. 5.** Covre, Michielon, Pagliarini.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'aggiudicatario della gara d'appalto, prima della stipula del contratto, è tenuto a dichiarare, mediante autocertificazione, la propria posizione di regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi.

**1. 6.** Covre, Michielon, Pagliarini.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'aggiudicatario della gara d'appalto, prima della stipula del contratto, è tenuto a dichiarare, mediante autocertificazione, di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale.

**1. 7.** Covre, Michielon, Pagliarini.

**(A.C. 7021 – Sezione 2)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7021; considerato che il comma 5 dell'articolo 1, intervenendo in materia di requisiti

per la qualificazione e certificazione di idoneità delle imprese ai fini della partecipazione alle procedure di gara, precisa che nell'ambito dei suddetti requisiti deve tenersi conto anche « delle informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza »;

ritenuto di non condividere il principio per cui l'impresa che si aggiudica un appalto è tenuta a dimostrare la propria posizione di regolarità contributiva ed assicurativa solo a conclusione della gara;

ricordato che l'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio prevede i casi in cui l'imprenditore può essere escluso dalla partecipazione all'appalto, includendovi anche il caso in cui l'imprenditore « non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le disposizioni legali del Paese dove egli è stabilito o del Paese dell'amministrazione aggiudicatrice »;

ricordato altresì che, in base all'articolo 17 del Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, tra i requisiti d'ordine generale necessari per la qualificazione è richiesta l'inesistenza di violazioni gravi alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

valutato che la formulazione del comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento

in esame, omettendo la parola « sociale » potrebbe creare problemi interpretativi;

impegna il Governo

a garantire che nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, l'aggiudicatario della gara di appalto, prima della stipula del contratto, è tenuto a dichiarare, mediante autocertificazione, di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale.

**9/7021/1.** Covre, Michielon, Pagliarini.

La Camera,

atteso che nei lavori per la costruzione, a totale carico dello Stato, dell'alta velocità nella tratta Firenze Bologna, in gran parte composta di gallerie, è applicato un ciclo lavorativo di otto ore per sei giorni per quarantotto ore lavorative;

questo ciclo va oltre quaranta ore settimanali in un settore particolarmente pesante, pericoloso e nocivo espletandosi in galleria;

questo accordo sembra sia stato concordato all'interno della applicazione dell'appalto assegnato, come è noto, a trattativa privata

impegna il Governo

a intervenire presso la FS SpA e TAV SpA affinché venga rivisto il turno di lavoro citato.

**9/7021/2.** Boghetta, Giordano, Cangemi.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 51 — SENATORI SMURAGLIA ED ALTRI:  
NORME A TUTELA DEI DIRITTI DEL RAPPRESENTANTE DEI LA-  
VORATORI PER LA SICUREZZA, NONCHÈ A GARANZIA DI INTERESSI  
E DIRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI IN MATERIA DI SICUREZZA  
E IGIENE DEL LAVORO (APPROVATA DAL SENATO) (4924)**

**(A.C. 4924 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE**

**ART. 1.**

*(Tutela dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).*

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il rappresentante per la sicurezza si rivolge agli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994, i quali si esprimono entro sette giorni. In caso di esito negativo, il rappresentante per la sicurezza può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove è stato posto in essere il comportamento illegittimo per la cessazione dello stesso e la rimozione degli effetti.

2. Il tribunale, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al comma 1, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti di quest'ultimo.

3. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla sua comunicazione alle parti, opposizione al tribunale in composizione collegiale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 1**

*(Tutela dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)*

*Sopprimerlo.*

**1. 1.** Prestigiacomò.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 1. — 1.** Per le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dopo avere inutilmente esperito le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, può richiedere, in deroga a quanto disposto dall'articolo 25

del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, all'ispettorato del lavoro di intervenire ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

**1. 2.** Alemanno.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , i quali si esprimono fino alla fine dell'articolo.*

**1. 3.** Prestigiacomò.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: nei tempi già prestabiliti.*

**1. 4.** Taborelli, Gazzara, Santori, Colombini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: venti giorni.*

**1. 5.** Taborelli, Gazzara, Santori, Colombini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il rappresentante per la sicurezza può presentare con le seguenti: avverso il giudizio espresso dagli organi periferici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è ammesso.*

**1. 6.** Taborelli, Gazzara, Santori, Colombini.

*Al comma 2, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: cinque giorni.*

**1. 7.** Gazzara, Taborelli.

*Al comma 2, sostituire la parola: convocate con la seguente: convoca.*

**1. 8.** Gazzara, Taborelli.

**(A.C. 4924 – sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e del rappresentante per la sicurezza nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro).*

1. Nelle ipotesi di intervento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, le organizzazioni sindacali intervenute possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni, nonché avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.

2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 2.**

*(Intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e del rappresentante per la sicurezza nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro)*

*Sopprimere il comma 1.*

**2. 1.** Gazzara, Taborelli, Prestigiacomò.

*Al comma 1, sostituire le parole da: le organizzazioni sindacali fino alla fine del comma con le seguenti: possono essere sentite le organizzazioni sindacali.*

**2. 2.** Taborelli, Gazzara, Santori, Colombini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: nonché avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.*

**2. 3.** Alemanno.

*Al comma 1, sostituire le parole da: avanzare fino alla fine del comma con le seguenti: essere sentite anche in sede dibattimentale.*

**2. 4.** Taborelli, Gazzara, Santori, Colombini.

*Al comma 2, dopo le parole: parte civile, aggiungere le seguenti: con il consenso della persona offesa dal reato ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale,*

**2. 5.** Taborelli, Gazzara, Santori, Colombini.

**(A.C. 4924 - sezione 3)**

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,  
premessò che:

fino al 1991 l'attività dei medici nelle fabbriche, per gli accertamenti sanitari periodici a carattere preventivo era regolata dai decreti del Presidente della Repubblica 303/56, 185/64 e 1124/65, che non prevedevano la restrizione a particolari specializzazioni mediche;

il decreto legislativo n. 277 del 1991, introducendo la figura del « medico competente », indica precisamente a quali me-

dici specialisti è consentita l'attività nelle fabbriche, ai soli specialisti in medicina del lavoro e ai medici in possesso di specializzazioni non più attivate, quali tossicologia industriale ed igiene industriale;

il numero di questi specialisti si è dimostrato largamente insufficiente;

tra le specializzazioni normate manca quella in igiene e medicina preventiva, ovvero mancano proprio quegli specialisti che sono stati formati specificamente per occuparsi dei rischi e della prevenzione della salute in ambito lavorativo;

al fine dell'individuazione dei requisiti del « medico competente » anche i decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996 non prevedono tra le specializzazioni richieste quella in igiene e medicina preventiva;

nei concorsi universitari per posti di ricercatore e professore, le discipline di « Igiene generale e applicata » e « Medicina del lavoro » fanno parte dello stesso gruppo disciplinare indicato con la sigla « F22-sanità pubblica » e nella tabella relativa alle specializzazioni affini, previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, igiene e medicina preventiva è considerata affine a medicina del lavoro

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti più opportuni al fine di inserire tra i requisiti richiesti per l'individuazione del medico competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche la specializzazione in igiene e medicina preventiva.

**9/4924/1.** Apolloni.